



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N. 22/2016 DEL 06/04/2016

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma 1 lett. a) del l.gs. 23 giugno 2011 n. 118, relativo alle sentenze nn. 771/11 e 771/11 di integrazione.





RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

SDL/ALI/2016/000 -1-

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto, con l'art. 73, una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, comma 1, lettera a), infatti, dispone che:

"Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;"

Inoltre, il comma 4, dell'art. 73 cit. dispone: *"Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. 73, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dai decreti ingiuntivi, e successivi atti di precetto, conseguenti ai relativi ricorsi degli agricoltori nei confronti della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4, dell'art. 73 cit., pertanto, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta di disegno di legge. Decorsi inutilmente tali termini, la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione al debito fuori bilancio complessivamente di € 11.766,55 derivante dalle Sentenze nn. 771/2011 e 771/11 di integrazione, si espone quanto segue:

La specifica fattispecie discende dall'applicazione della deliberazione del Consiglio Regionale del 13/05/1986 n.151 (Disposizioni per l'attuazione in Puglia del Regolamento CEE n.797/85 del Consiglio del 12/3/1985), che detta le disposizioni per la erogazione delle risorse finanziarie connesse ai danni causati da avversità atmosferiche e dovute agli imprenditori agricoli che, esercitando la propria attività nelle zone agricole colpite dall'evento avverso, hanno subito danni.

Preliminarmente, occorre precisare che l'evento atmosferico avverso, perché disponga di una copertura finanziaria, deve essere riconosciuto "eccezionale", con decreto di declaratoria emanato da parte del Ministero delle Politiche Agricole.

A seguito della emanazione del decreto di riconoscimento della eccezionalità dell'evento avverso, con successivo decreto, il Ministero dispone, a favore dell'evento atmosferico eccezionale e del territorio colpito dallo stesso, le risorse finanziarie per la copertura dei danni, in relazione alla disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale, di cui al D. Legs. 102/2004.





Pertanto, in relazione alle disponibilità finanziarie stanziare dal Fondo di Solidarietà Nazionale in favore della Regione Puglia per le specifiche avversità atmosferiche e al numero di richieste e relativi importi proposti dagli imprenditori agricoli danneggiati, istruiti con esito favorevole, si procede alla erogazione del contributo una tantum, a titolo di risarcimento dai danni.

In relazione al fatto che la normativa regionale in materia (art.13 L.R. n.24/90 e art. 6 L.R. n.10/89) non impone alla Regione Puglia alcun obbligo di integrare con proprie risorse finanziarie gli stanziamenti erogati dallo Stato, e attesa la crescente esiguità delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo di Solidarietà Nazionale, non sempre si è riusciti a corrispondere il 100% del danno subito e riconosciuto.

Il saldo del contributo è stato rapportato, infatti, alle effettive disponibilità finanziarie del Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al decreto legislativo n.102/04. In taluni di questi casi, gli imprenditori agricoli, in relazione a ciò, hanno adito le competenti autorità giudiziarie per rivendicare il diritto al pagamento per intero dei danni subiti.

Il contenzioso è stato originato, quindi, dalla seguente circostanza: il beneficiario del contributo, a seguito di richiesta, e di favorevole esito della relativa istruttoria, non ha riscosso per intero le risorse finanziarie necessarie a risarcirlo del danno subito, per carenza di fondi statali.

Il debito fuori bilancio di cui trattasi è relativo al contenzioso intrapreso dai ricorrenti per vedersi riconosciuto, a titolo di contributo a fondo perduto (una tantum), gli importi finanziari relativi ai danni subiti, per le annate agrarie 1986-1987 e 1989 – 1990.

Le sentenze conseguenti agli atti di citazione, nonostante le argomentazioni adottate dalla difesa della Regione Puglia, sono state negative per la stessa, pertanto si è proceduto al prelevamento, delle somme necessarie a dare attuazione alle sentenze de quo, dal fondo di riserva, al fine di definire le partite pregresse. Il Servizio Bilancio e Ragioneria, con la circolare n. 7 del 4 marzo 2015, ha disposto che i pagamenti effettuati dal tesoriere, per azioni esecutive non regolarizzati, devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti.

La spesa derivante dal debito fuori bilancio, è stata oggetto di regolarizzazione giusta determinazione dirigenziale n.81 del 30 dicembre 2015 della Sezione Bilancio e Ragioneria in adempimento alle previsioni dell'art. 82 bis comma 3 della L.R. 28/2001 e dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata, punto 10.2 allegati al D. Legs 118/2011.

**La Dirigente della Sezione Alimentazione
(Dott.ssa Rosa Fiore)**

**L'Assessore alle Risorse Agroalimentari
(Dott. Leonardo Di GIOIA)**



Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126). Sentenza Corte di Appello Bari, nn. 771/2011 e 771/11 di integrazione.

Art. 1

Il debito fuori bilancio derivante dalle sentenze Corte di Appello Bari, nn. 771/2011 e 771/11 di integrazione, dell'importo complessivo di € 11.766,51 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Legs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1 si provvede come di seguito specificato:

La spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1, pari a complessivi € 11.766,55, è stata oggetto di regolarizzazione giusta determinazione dirigenziale n.81 del 30 dicembre 2015 della Sezione Bilancio e Ragioneria in adempimento alle previsioni dell'art. 82 bis comma 3 della L.R. 28/2001 e dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata, D. Legs 118/2011.

